

**REGOLAMENTO DEI FONDI  
PER LA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE INTERNA  
DI LAVORI PUBBLICI E STRUMENTI URBANISTICI  
DI CUI ALL' ART. 18 LEGGE 109/94 E S.M.I.**

*INDICE*

- ART. 1 - FINALITA'**
- ART. 2 - FORMAZIONE DEL FONDO**
- ART. 3 - AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**
- ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI DEL FONDO**
- ART. 5 - ONERI PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI E PER LE ASSICURAZIONI**
- ART. 6 - INCARICHI E GRUPPI DI PROGETTAZIONE**
- ART. 7 - RIPARTIZIONE DEL FONDO LAVORI PUBBLICI**
- ART. 8 - FORMAZIONE DEL FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**
- ART. 9 - SOGGETTI DESTINATARI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**
- ART. 10 - RIPARTIZIONE DEL FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**
- ART. 11 - CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI FONDI PER ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA**
- ART. 12 - NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 1**

Finalità

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione e di gestione interna dei lavori pubblici e di predisposizione interna di strumenti urbanistici, generali o attuativi, ivi comprese le loro varianti, sono costituiti appositi fondi da ripartire tra il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale (U.T.C.).
2. Il presente regolamento disciplina la costituzione di tali fondi nonché i criteri e le modalità della loro ripartizione, nel rispetto dell'art. 18 della Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

**ARTICOLO 2**  
**Formazione del fondo**

1. per ogni singola opera è iscritta una quota pari:

- al 1,5% (fino al 31 dicembre 2003);
- al 2 % ( dal 01 gennaio 2004)

dell'importo a base di gara dei lavori previsti (IVA esclusa), da ripartire, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento, della direzione dei lavori, del collaudo ed i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute nonché tra i loro collaboratori.

2. Le parti della quota predetta corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a soggetti estranei all'organico della Amministrazione, costituiscono economia di spesa.

3. Gli oneri di spesa inerenti le prestazioni professionali indicate al precedente primo comma, fanno carico sugli stanziamenti previsti, per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa per la singola opera o ad apposito intervento di bilancio.

4. La gestione delle relative risorse è assegnata al responsabile unico del procedimento che vi provvede secondo le modalità indicate negli articoli seguenti.

### **ARTICOLO 3** **Ambito oggettivo di applicazione**

1. Agli effetti del presente regolamento, per opere o lavori pubblici si intendono tutte le attività e gli interventi soggetti alla disciplina di cui alla Legge 11/02/1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelli soggetti all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di lavori pubblici.

2. Il responsabile del procedimento, all'uopo nominato, dalla Giunta Comunale, cura le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione di ogni singolo intervento.

3. Nessuna quota è iscritta nel fondo per opere e lavori non affidati in appalto, ma eseguiti in economia realizzati con personale dipendente o lavori di piccola manutenzione, atteso che dette operazioni rientrano nei compiti istituzionali dell' U.T.C..

4. Le attività in materia di sicurezza e di salute sono quelle individuate e definite dalla Direttiva 22/57/CEE e, per quanto non in contrasto con essa, dal D.Lgs. 14/08/1996 n. 494 e successive modificazioni.

## **ARTICOLO 4**

### **Soggetti destinatari del fondo**

1. Sono destinatari del fondo:
  - a) il responsabile unico del procedimento
  - b) coordinatore della sicurezza per la progettazione;
  - c) il personale tecnico che redige direttamente il progetto e/o il piano di sicurezza e di coordinamento e che, nell'ambito delle proprie competenze professionali, assume la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati;
  - d) i collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei tecnici di cui al precedente punto c) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell'ambito delle proprie competenze professionali;
  - e) gli altri componenti dell'U.T.C. che hanno contribuito al progetto, anche con la redazione del capitolato e/o del contratto, pur non sottoscrivendone gli elaborati;
  - f) coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori;
  - g) gli incaricati della direzione dei lavori e/o del collaudo

## **ARTICOLO 5**

### **Oneri per l'iscrizione agli albi e per le assicurazioni**

1. Gli oneri per l'iscrizione dei tecnici dipendenti agli albi professionali sono sostenuti dall'Amministrazione Comunale, cui competono pure le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 494/1996 e successive modificazioni.
2. I dipendenti, che conseguono il relativo attestato da parte dell'ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'amministrazione sostiene gli oneri di cui al presente articolo, sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.
3. E' altresì a carico dell'amministrazione comunale la copertura assicurativa per la responsabilità dei rischi di natura professionale

dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento, con esclusione delle eventuali responsabilità penali.

## **ARTICOLO 6**

### **Incarichi e gruppi di progettazione**

1. Gli incarichi al personale dell'amministrazione debbono coinvolgere tecnici facenti parte l' U.T.C., assicurando, di regola, un'equa ripartizione degli incarichi stessi nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.

2. L'espletamento degli incarichi non deve - in ogni caso - arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto.

3. I gruppi di progettazione e gestione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono - ognuna con la propria esperienza e professionalità - alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento od alla direzione ed alla sicurezza dei lavori, al collaudo.

4. La composizione del gruppo di progettazione e gestione è definita, su proposta del responsabile unico del procedimento, con l'atto di conferimento dell'incarico, con cui viene altresì disposto l'impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento), fissato il termine per le diverse attività nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze, tenendo conto del grado di complessità dell'incarico.

5. Nel caso in cui i progetti siano redatti da dipendenti dell'Ente, sono firmati da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) abilitazione all'esercizio della professione corrispondente all'opera da progettare;
- b) da tecnici diplomati che, in assenza di abilitazione, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, siano in servizio presso l'Amministrazione pubblica da almeno 5 anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione;
- c) dai soggetti di cui al punto b), ancorché abbiano ricoperto analogo incarico per altre Amministrazioni pubbliche.

I progetti da ammettere all'incentivazione dovranno avere i caratteri definiti dal comma 5 dell' art. 16 della legge n° 109/94 e s.m.i.

## ARTICOLO 7

### Ripartizione del fondo lavori pubblici

1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal responsabile unico del procedimento competente, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale indicato nell'art. 4, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all'art. 6, secondo la tabella allegata al presente regolamento.
2. La mancata realizzazione dell'opera o del lavoro non inficia l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite.
3. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di varianti ex art. 25 della Legge n. 109/1994 che comportino un'attività di progettazione, da quantificarsi sull'importo di perizia.
4. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati:
  - al netto degli oneri contributivi e previdenziali che saranno a carico dell'Ente (fino al 31 dicembre 2003 come da risoluzione del 09/04/2001 del Ministero dei LL.PP.);
  - dal 1 gennaio 2004 gli importi da liquidare sono calcolati al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente;dovendo l'intera somma iscritta nel fondo essere ripartita tra i dipendenti sopra elencati.
5. I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione e gestione non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione del progetto o per le ulteriori attività di gestione dei lavori.

## ARTICOLO 8

### Formazione del fondo per atti di pianificazione urbanistica

1. Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte le quote corrispondenti al 30% della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia esso generale, particolareggiato od esecutivo e le loro varianti (con esclusione del Piani Pluriennali Attuazione), la cui redazione sia affidata a personale dell'U.T.C.
2. La gestione di tale capitolo è assegnata al responsabile del servizio competente, che vi provvede secondo le modalità previste dalla presente disciplina.

## **ARTICOLO 9**

### **Soggetti destinatari per atti di pianificazione urbanistica**

1. Nel caso di atti di pianificazione urbanistica sono destinatari del fondo i dipendenti dell' U.T.C. che partecipano o collaborano alla redazione dello strumento e precisamente:

- a) quanti abbiamo redatto direttamente gli strumenti urbanistici, generali, particolareggiati o esecutivi o loro varianti, ivi compresi gli atti normativi, amministrativi e convenzionali;
- b) il responsabile del procedimento.

## **ARTICOLO 10**

### **Ripartizione del fondo per atti di pianificazione urbanistica**

1. Il fondo è ripartito, con l'atto di liquidazione, dal responsabile del servizio competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato nell'art. 9, con l'eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all' art. 6, secondo le seguenti percentuali:

- il 70% al personale di cui alla lettera a);
- il 30% al personale di cui alla lettera b);

2. All'interno della ripartizione su indicata, il responsabile del servizio, con l'atto di liquidazione, accerta la quota di partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando, quindi, la somma a ciascuno spettante.

3. La liquidazione è disposta dopo l'intervenuta approvazione del piano e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di approvazione dello stesso, regolarmente redatto.

4. Gli importi da liquidare, imputati al fondo, sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'esclusione degli oneri riflessi a carico dell'Ente, dovendo l'intera somma iscritta nel fondo essere ripartita tra i dipendenti sopra indicati.

5. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.

## **ARTICOLO 11**

### **Criteria per la liquidazione dei fondi per atti di pianificazione urbanistica**

1. La liquidazione degli incentivi viene effettuata dal Responsabile del servizio interessato, mediante apposita determinazione, accertata l'esecuzione della prestazione.
2. Gli incentivi, come sopra determinati, verranno attribuiti, per la parte inerente per ciascun atto di pianificazione urbanistica, nella misura del
  - 70% al personale di cui alla lettera a) dell' art. 9;
  - 30% al personale di cui alla lettera a) dell' art. 9;La liquidazione avverrà previa determinazione di cui al punto 1. che dovrà dar conto dell'approvazione degli atti di pianificazione.
3. Per quanto riguarda il responsabile unico del procedimento la liquidazione degli incentivi verrà corrisposta all' approvazione dell' atto di pianificazione.

## **ARTICOLO 12**

### **Norma transitoria e Disposizioni finali**

1. Per le opere pubbliche o atti di pianificazione urbanistica in corso o ultimati alla data di esecutività del presente regolamento e qualora i relativi progetti siano stati approvati successivamente all'entrata in vigore dell'art. 18 della Legge n. 109/94 e s.m.i., le presenti disposizioni si applicheranno secondo i disposti di cui alla determinazione dell' Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n° 43 del 25 settembre 2000.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i. nonché le disposizioni del C.C.N.L. vigente nel momento.